

Novità fiscali introdotte dal d.l. n. 23/2020

A cura del del prof. avv. Alberto Maria Gaffuri, professore associato di diritto tributario nel Dipartimento di Scienze Economico Aziendali e Diritto per l'Economia dell'Università di Milano Bicocca.

L'art. 18, intitolato “*Sospensione di versamenti tributari e contributivi*”, stabilisce che:

A) per i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato** con **ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.l., che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento** nel mese di **marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di **aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, **sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020**, i termini dei **versamenti** in autoliquidazione relativi:

a) **alle ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24 del d.p.r. n. 600/1973, e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) **all'imposta sul valore aggiunto**;

c) ai **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria**;

B) per i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato** con **ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del d.l., che hanno subito una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento** nel mese di **marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di **aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, **sono sospesi**, rispettivamente, per i mesi di **aprile e di maggio 2020**, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) **alle ritenute alla fonte** di cui agli artt. 23 e 24 del d.p.r. n. 600/1973, e alle **trattenute relative all'addizionale regionale e comunale**, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) **all'imposta sul valore aggiunto**;

c) ai **contributi previdenziali e assistenziali** e ai **premi per l'assicurazione obbligatoria**;

C) i versamenti prima indicati sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato** e che hanno **intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019**. I versamenti di **ritenute, trattenute, contributi e premi sono altresì sospesi per gli enti non commerciali**, compresi gli enti del terzo settore e gli **enti religiosi** civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa;

D) la **sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto** si applica per i mesi di **aprile e maggio 2020**, a **prescindere dal volume dei ricavi e dei**

compensi del periodo d'imposta precedente, ai **soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione**, che hanno il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza**, che hanno subito rispettivamente una **diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di **aprile 2020** rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta;

E) i versamenti sospesi sono **effettuati**, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in **un'unica soluzione** entro il **30 giugno 2020** o mediante **rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili** di pari importo **a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato;

F) Per i soggetti aventi diritto restano applicabili le disposizioni previste dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 9/2020 e dall'art. 61 del d.l. n. 18/2020.

L'art. 19, intitolato "*Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari*" stabilisce che per i soggetti aventi il **domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato** con **ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, **i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.p.r. n. 600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto **spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano **un'apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a **versare l'ammontare delle ritenute d'acconto** non operate dal sostituto in **un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Ai sensi dell'art. 20, rubricato "*Metodo previsionale acconti giugno*", le disposizioni concernenti le **sanzioni e gli interessi** per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli **acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano** in caso di **insufficiente versamento** delle somme dovute, se l'importo versato **non è inferiore all'ottanta per cento** della somma che risulterebbe dovuta a **titolo di acconto** sulla base della **dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso**. La disposizione si applica esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

In forza dell'art. 21, intitolato "*Rimessione in termini per i versamenti*", **i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni**, di cui all'art. 60 del d.l. n. 18/2020 (versamenti in scadenza entro il 16 marzo, compresi i contributi previdenziali e assistenziali e i premi per assicurazione obbligatoria), sono considerati tempestivi se effettuati entro il **16 aprile 2020**, mentre, in forza dell'art. 22, il termine per la **trasmissione telematica della certificazione Unica 2020** è prorogato al **30 aprile** e la **sanzione** per la tardiva trasmissione delle certificazioni

uniche **non si applica**, se le certificazioni uniche sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il **30 aprile**.

Per effetto dell'art. 23, i **certificati** rilasciati dall'Agenzia delle Entrate che esonerano dagli obblighi in **materia di appalti**, ai sensi dell'art. 17 bis del d.l. n. 241/1997, emessi nel febbraio 2020, conservano la loro **validità** fino al **30 giugno 2020**.

L'art. 24 stabilisce che i termini per fruire delle **agevolazioni “prima casa”** sono **sospesi** nel periodo compreso tra il **23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020**.

L'art. 25 stabilisce che i soggetti **titolari dei redditi di lavoro dipendente** e assimilati possono inviare in via telematica ai **CAF e ai professionisti abilitati** la copia per immagine della delega all'accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può inviare al CAF o al professionista abilitato, in via telematica, copia per immagine di un'apposita autorizzazione predisposta in forma libera e sottoscritta.

Le modalità sopra descritte sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all'INPS.

Resta fermo l'obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

L'art. 26 prevede “*semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche*”. Esso consente di eseguire il **pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

L'art. 27 stabilisce che il valore di mercato dei **farmaci ceduti gratuitamente ad uso compassionevole** non concorre a formare il reddito d'impresa e che a tali farmaci non si applica la presunzione di vendita, ai fini Iva, di cui all'art. 1 del d.p.r. n. 441/1997.

L'art. 28 modifica in alcune parti l'art. 32 quater del d.l. n. 124/2019, relativo alla **tassazione per trasparenza** dei redditi prodotti dalle **società semplici**.

Ai sensi dell'art. 29, intitolato “*disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori*”, gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 446/1997, nonché le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono

tenute a **notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.**

Inoltre, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, la sanzione è irrogata anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento ed è notificata, a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, è depositata presso l'ufficio.

L'art. 30 stabilisce che il “*credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro*” di cui all'art. 64 del d.l. n. 18/2020 trova applicazione, secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti, anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di **dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza** atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Ai sensi dell'art. 36, relativo ai “*termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare*”, il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 83, commi 1 e 2, del d.l. n. 18/2020, è **prorogato all'11 maggio 2020**. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto art. 83 è fissato al **12 maggio 2020**. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'art. 83 del d.l. n. 18/2020 (mediazioni e **processi dinnanzi alle commissioni tributarie** e magistratura militare).

In forza dell'art. 37, ai fini del computo dei **termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi** in scadenza **non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020**.